

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 404</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

**Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto « Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni », il cui articolo 6 precisa che l'imposta si applica a tutte le forme pubblicitarie esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

In conseguenza di tale dizione sono state — per la prima volta e contro ogni consuetudine — tassate tutte le espressioni pubblicitarie effettuate sia dagli enti autonomi fieristici che dagli espositori nell'interno dei relativi quartieri, in quanto sorgono « nell'ambito del territorio comunale » e sono « luoghi aperti al pubblico ».

In proposito va rilevata la gravità della situazione nascente dal predetto decreto, che viene a colpire alla base l'azione degli enti autonomi fieristici, la cui funzione economica e promozionale si connette strettamente a forme pubblicitarie; i mezzi strumentali, di cui si avvalgono per realizzare tale funzione, non possono essere considerati come fatto complementare ma si identificano nell'azione so-

stanziale da realizzare e nella finalità istituzionale degli enti.

Volerne coartare tale aspetto attraverso un fiscale comportamento, come deriva dall'applicazione dell'articolo 6, significa in definitiva annullare la figurazione essenziale che li caratterizza.

Per questi motivi si chiede che attraverso un provvedimento legislativo si stabilisca che gli enti autonomi fieristici, costituiti a norma della legge 5 luglio 1934, n. 1607, siano esonerati dalla particolare tassazione per le forme pubblicitarie svolte entro il perimetro dei quartieri fieristici, sia direttamente dagli enti che da parte degli espositori. In merito va tenuto conto che gli enti stessi assolvono una funzione di interesse pubblico, dalla quale è escluso, per tassative disposizioni degli statuti costitutivi, ogni fine speculativo e di lucro e d'altra parte il decreto in questione riconosce la validità di questo ultimo concetto, dato che al comma 11 dell'articolo 20 sancisce l'esenzione dalla tassazione per le insegne, fregi e targhe di quegli enti che svolgono attività non aventi fini di lucro.

Prima del decreto del Presidente della Repubblica ogni pubblicità nell'ambito delle fiere era esente con evidente vantaggio sia degli enti fieristici sia dei singoli espositori.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

A modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono esenti dalla imposta comunale di pubblicità ogni attività ed affissioni pubblicitarie comunque effettuate entro il perimetro dei recinti entro i quali gli enti autonomi fieristici svolgono la loro attività.